

SIAD

Sindacato Autonomo Dipendenti

Via Catania, 73 - 90141 Palermo
www.siadsicilia.it

Tel. 0916261091 - Fax 091346717
sindacato@siadsicilia.it

Prot. n. 67

Palermo, 14 aprile 2015

Oggetto: sessioni formative per attività di rendicontazione Avvisi n° 1/2011 e n° 1/2012.

Dipartimento Regionale Lavoro
- Dirigente Generale
- Dirigente del Servizio VIII
- Dirigenti dei Servizi Centri per l'Impiego
- Dirigente del Servizio VI
Loro sedi

La scrivente, ha appreso informalmente che la Dirigente del Servizio VIII, con lettera circolare prot. n. 15583 del 27 marzo 2015, al fine di espletare le attività indicate in oggetto, ha predisposto delle sessioni formative cui devono partecipare i Funzionari direttivi in servizio presso tutti i Centri per l'Impiego.

In particolare, sembrerebbe che tale attività formativa sarà espletata in una sola giornata, presso i CPI capoluoghi di provincia.

In merito, la scrivente, lamenta preliminarmente la mancata informazione in ordine all'attivazione di programmi di formazione del personale, atteso che l'art. 4, comma 4, lett. A) primo alinea, rimanda alla Contrattazione collettiva decentrata integrativa la definizione delle linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale.

Inoltre, la scrivente, ricorda che la figura di revisore contabile e lo svolgimento delle relative mansioni sono dettagliatamente regolate dalla legge (nazionale, R.d.l. 24.7.1936 n. 1548, art. 12 e successive modifiche ed integrazioni - comunitaria, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006), la quale prevede che tali attività possono essere eseguite solo da professionalità iscritte in uno specifico albo, in possesso di un diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni, e dopo aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci d'esercizio e consolidati.

Pertanto, la previsione di un solo giorno formativo non sembra consono ed adeguato rispetto alle previsioni legislative che regolano la materia.

Ancora, la scrivente, ricorda che le attività di revisione dei rendiconti non solo non rientrano nel funzionigramma dei Centri per l'Impiego, ma neanche tra i compiti e le mansioni che devono essere svolti dai Funzionari direttivi, poiché, in virtù del combinato disposto del vigente CCRL (artt. 19, 20 e 21), dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 2103 del Codice Civile, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima categoria, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali, come ad esempio quelle del caso in specie.

Premesso ciò, si invita codesta Amministrazione a revocare la citata disposizione n. 15583 ed a convocare le delegazioni trattanti, per affrontare e risolvere una volta per tutte la problematica relativa alla revisione dei rendiconti contabili.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(dott. Angelo Lo Curto)

